

Repertorio n. 96968

Raccolta n. 9534

Reg.to a Gorgonzola

VERBALE DI ASSEMBLEA  
Esente da bollo ai sensi della Tabella Allegato B n. 19 del  
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

il 30 aprile 2010

REPUBBLICA ITALIANA

al n. 2090 serie 1T

Ventiquattro aprile duemiladieci in Carugate, Via della Cappelletta n. 5, presso la Casa dell'Anziano "SAN CAMILLO", alle ore 15,50 (quindici e cinquanta).

€ 168,00

Avanti a me Leonardo TROTTA BRUNO, Notaio in Cernusco sul Naviglio, con studio in Piazza Vecchia Filanda 1, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

è presente:

TORNAGHI Giuseppe, nato a Carugate il 2 febbraio 1956, domiciliato presso la sede sociale.

Della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente dichiara che in questo luogo, giorno e ora è stata convocata ai sensi dell'art. 19 dello statuto, con lettera inviata a tutti i soci e con avviso pubblicato sul quotidiano "l'avvenire" in data 4 aprile 2010,

l'assemblea straordinaria e ordinaria della "CASA DELL'ANZIANO SAN CAMILLO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", con sede in Carugate, Via della Cappelletta n. 5, iscritta al registro delle imprese di Milano col codice fiscale 94001090151, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### parte straordinaria

1. adozione delle modifiche allo Statuto sociale per adeguamento alle novità normative e giurisprudenziali;

##### parte ordinaria

omissis

#### 6. Varie ed eventuali.

Il comparente mi chiede quindi di redigere il presente verbale; aderendo io notaio, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a termini di statuto, lo stesso comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dà atto:

=== che è presente l'organo amministrativo nelle persone di esso presidente e dei consiglieri: Paolo ZAPPA, Camillo LOCATI, Luigi PREZIATI, Luigi MORLACCHI, Giorgio BERETTA, Marco POLLASTRI e Luigi DOZIO;

- che non è presente la società di revisione "REVISIONITALIA SRL";

- che sono presenti in proprio e per delega 158 (centocinquantotto) soci ed in particolare 74 (settantaquattro) soci in proprio e 84 (ottantaquattro) soci per delega, come risulta dalla fotocopia del foglio di presenze che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita per deliberare sul citato ordine del giorno di parte straordinaria.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il presidente delega l'avv. ZAPPA ad illustrare all'assemblea le modifiche da apportare allo statuto e dà lettura degli articoli modificati.

L'assemblea, udita la relazione, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di approvare le seguenti modifiche agli articoli 3, 4, 5, 10, 18, 20, 22 e 24 dello statuto:

#### " Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dai principi della Dottrina Sociale della Chiesa; suo fine ai sensi e per gli effetti della L. 381/1991 è il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cit-



tadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma lettera a) della suddetta legge.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di Carugate, attraverso l'erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari prevalentemente ai soci, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi."

#### **"Art.4 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa ha come oggetto: lo studio e l'attuazione d'iniziativa socio - sanitarie ed educative a favore delle persone anziane in special modo della comunità carugatese.

La Cooperativa potrà - a mero titolo esemplificativo - costruire, acquistare immobili, organizzare e gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di riposo, Centri diurni, Servizi di assistenza domiciliare, Centri di terapie fisiche ed ogni altra attività connessa o simile al perseguimento dello scopo sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi."

#### **"Art.5 (Soci)**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa nei limiti del loro conferimento.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti prevalentemente alle seguenti categorie:

- 1) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà anche ai sensi e per gli effetti della L.381/91 per il raggiungimento degli scopi sociali e senza corresponsione di alcun tipo di emolumento o rimborso spese.

In nessun caso possono essere soci cooperatori le persone giuridiche e coloro che esercitano in proprio o in società come dipendenti delle medesime, attività che si trovino in concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione."

#### **"Art.10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alle compagnie sociali sono i seguenti:

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte;
- d) in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione nelle forme di legge avanti il giudice ordinario nella cui circoscrizione ha sede la Cooperativa previo invio della comunicazione a mezzo raccomandata prevista al successivo art. 11.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori."

#### **"Art. 18 (Ristorni e vantaggio mutualistico)**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci fruitori in proporzione alla quantità e qualità dei loro scambi mutualistici con la Cooperativa, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.

L'eventuale ristorno è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio nei limiti di legge e meglio definito da un apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Ai soci volontari non potrà essere distribuito alcun ristorno."

#### **"Art.20 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato purchè in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure mediante pubblicazione su uno o più dei seguenti giornali quotidiani: "Avvenire, Corriere della Sera e Il Giorno".

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi, in quest'ultimo caso, alla discussione degli ar-



gomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato."

**"Art.22 (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno 1/5 (un quinto) dei soci, se straordinaria.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

**"Art.24 (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da un numero di consiglieri variabile da 5 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del Consiglio sono scelti tra i soci cooperatori. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente."

Il presidente mi consegna il testo dello statuto contenente le modifiche deliberate dall'assemblea che firmato dallo stesso presidente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "B".

Non essendoci altro da deliberare di parte straordinaria all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa, alle ore 16,10 (sedici e dieci) la assemblea di parte straordinaria.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, in parte scritto a macchina e in parte scritto a mano da me Notaio su quattro pagine di un foglio, ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 16,20.

Firmato: TORNAGHI Giuseppe,

Leonardo TROTTA BRUNO Notaio (vi è il sigillo)

ALLEGATO B

al n. 96968 repertorio

e n. 9534 raccolta

**STATUTO**  
**"CASA DELL'ANZIANO SAN CAMILLO"**  
**COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art.1 (Costituzione - denominazione - sede)**

E' costituita con sede nel comune di Carugate la Società Cooperativa denominata CASA DELL'ANZIANO SAN CAMILLO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie anche altrove.

**Art.2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO ED OGGETTO**

**Art.3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta dai principi della Dottrina Sociale della Chiesa; suo fine ai sensi e per gli effetti della L. 381/1991 è il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma lettera a) della suddetta legge.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di Carugate, attraverso l'erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari prevalentemente ai soci, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

**Art.4 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa ha come oggetto: lo studio e l'attuazione d'iniziativa socio - sanitarie ed educative a favore delle persone anziane in special modo della comunità carugatese.

La Cooperativa potrà - a mero titolo esemplificativo - costruire, acquistare immobili, organizzare e gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di riposo, Centri diurni, Servizi di assistenza domiciliare, Centri di terapie fisiche ed ogni altra attività connessa o simile al perseguimento dello scopo sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.


Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

**TITOLO III**

**SOCI COOPERATORI**

**Art.5 (Soci)**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.



I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa nei limiti del loro conferimento.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti prevalentemente alle seguenti categorie:

- 1) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà anche ai sensi e per gli effetti della L.381/91 per il raggiungimento degli scopi sociali e senza corresponsione di alcun tipo di emolumento o rimborso spese.

In nessun caso possono essere soci cooperatori le persone giuridiche e coloro che esercitano in proprio o in società come dipendenti delle medesime, attività che si trovino in concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, residenza, data e luogo di nascita
- b) la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto con particolare riferimento alle finalità della Cooperativa, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta e procedere ai sensi dell'art. 2528 c.c.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art.7 (Obblighi dei Soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
  - del capitale sottoscritto
  - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art.8 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

#### **Art.9 (Recesso da socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva ogni tipo di rapporto con la Cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione e deliberare in merito ai sensi dell'art. 2532 c.c.

Il recesso non può essere parziale.

#### **Art.10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alle compagnie sociali sono i seguenti:

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte;

d) in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione nelle forme di legge avanti il giudice ordinario nella cui circoscrizione ha sede la Cooperativa previo invio della comunicazione a mezzo raccomandata prevista al successivo art. 11.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art.11 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti deve essere promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art.12 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate al valore nominale.

#### **Art.13 (Morte del socio)**


In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno il diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nei termini del precedente Art.12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari stessi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'Art. 2347 2° e 3° comma del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, per subentrare nella partecipa-



zione del socio deceduto, dovranno presentare domanda di ammissione. L'Organo amministrativo ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente Art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'Art.12.

**Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

**TITOLO IV**

**PATRIMONIO E BILANCIO**

**Art.15 (Elementi costitutivi del patrimonio sociale)**

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati da soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a euro 50 (cinquanta);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate dai soci deceduti o esclusi e dagli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori a dieci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

**Art.16 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art.17 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinando-  
li:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;



b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;  
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto dello scioglimento.

#### **Art. 18 (Ristorni e vantaggio mutualistico)**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci fruitori in proporzione alla quantità e qualità dei loro scambi mutualistici con la Cooperativa, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.

L'eventuale ristorno è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio nei limiti di legge e meglio definito da un apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Ai soci volontari non potrà essere distribuito alcun ristorno.

### **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

#### **Art.19 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.

#### **Art.20 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della società o in altro luogo indicato purchè in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure mediante pubblicazione su uno o più dei seguenti giornali quotidiani Avvenire, Corriere della Sera e Il Giorno.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.


L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi, in quest'ultimo caso, alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art.21 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli eventuali sindaci;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;



7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo 2478 bis cod. civ.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del cod. civile.

#### **Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno 1/5 (un quinto) dei soci, se straordinaria.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

#### **Art. 23 (Voto)**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del Codice Civile.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 24 (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da un numero di consiglieri variabile da 5 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del Consiglio sono scelti tra i soci cooperatori. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

#### **Art. 25 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

**Art.26 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno sei volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La adunanza del Consiglio di amministrazione sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

**Art.27 (Integrazioni del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art.28 (Compensi degli Amministratori)**

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

**Art.29 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Art.30 (Collegio Sindacale)**


Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.



La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**Art.31 (Controllo contabile)**

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligato per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma 1° del Codice Civile.

**TITOLO VI**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art.32 (Liquidatori)**

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

**Art.33 (Liquidazione del patrimonio)**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art.34 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art.35 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'Art. 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Firmato: Tornaghi Giuseppe

Leonardo TROTTA BRUNO Notaio (vi è il sigillo)

La presente copia composta di più fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso fiscale.

Cernusco sul Naviglio, 6 maggio 2010.

